



ACBO N° 181

DEL 20.04.2021

Codice fiscale 92007300608 -Partita IVA 00274930601
Telef. (0775) 806002-
Piazza E. Biondi CAP 03017 MOROLO
CCP 11968039

COMUNE DI MOROLO

(Provincia di Frosinone)

POLIZIA LOCALE

Ordinanza N. 9 Del 20.04.2021.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica,

Rilevato, inoltre, che tale mancato taglio della vegetazione spontanea, costituisce, nei casi più gravi, un possibile fattore d'innescio di incendi c/o causa di propagazione del fuoco;

esaminate le procedure per la campagna antincendio boschivo della Regione Lazio, emanate in attuazione dell'art.3 della L.21 novembre 2000 n.353;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

Visto il vigente Nuovo Codice della Strada;

Visto il Regolamento regionale del Lazio 18 aprile 2005 n.7;

Visto l'art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Vista la Legge 689/1981;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della presente:

1. taglio della vegetazione incolta;

2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche ;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. che sia vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, che sia vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
5. che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, che non possano deporre o gettare o provocare la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito, che i proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi siano tenuti a rimuovere dalle strade medesime per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo le pietre ed i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse e che le operazioni di potatura e pulizia debbano in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
6. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
7. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.
8. **E' Vietato accendere fuochi liberi su tutto il territorio con decorrenza 14.06.2021 fino al 30.09.2021;**

AVVERTE

1. Ai contravventori della presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione prevista dalle leggi vigenti, prevista dagli art.29 e seguenti del C.d.S. di importo compreso da un minimo di € 168,00 ad un massimo di € 674,00; con la riserva da parte dell'amministrazione Comunale di avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa a carico del singolo individuato inadempiente;
2. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
2. affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
3. inserita nel sito ufficiale del Comune di Morolo.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 30 (trenta) giorni , decorrenti dalla sua pubblicazione all' Albo Pretorio;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene anche trasmessa: alla Prefettura di Frosinone, alla Questura di Frosinone, alla Stazione dei Carabinieri di Morolo.

**IL SINDACO**
Dott. Gino Molinari
